

# Il bar ha dei limiti

## Chi lo gestisce non può aprirlo

Pagina a cura  
di **MARILISA BOMBI**

**C**olui il quale ha in atto un contratto di gestione di un bar non può presentare al Comune una Scia per l'esercizio in proprio dell'attività nel medesimo locale. Le imprese artigiane non possono installare tavolini e sedie per il consumo sul posto, ma soltanto piani di appoggio. Il titolare di una rivendita di generi di monopolio non matura il requisito professionale, anche se vende pastigliaggi da banco. Le onlus possono essere titolari di imprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche. Un collaboratore familiare, iscritto all'Inail, ma non all'Inps, può comunque dimostrare la professionalità acquisita. Ed ancora, il preposto alla vendita può svolgere tale funzione per più società. Sono questi alcuni dei pareri forniti dal ministero dello sviluppo economico, resi disponibili online nel sito istituzionale. Un pacchetto di risoluzioni che, come di consueto, affrontano principalmente problematiche connesse al titolo di studio e alla professionalità acquisita, ma che spaziano anche in questioni complesse ed, in alcuni casi, già trattate dal Giudice amministrativo dall'Autorità antitrust.

**RISOLUZIONE ANTICIPATA.** Nella risoluzione 546 del 3 gennaio 2013, la Divisione IV, promozione della concorrenza, nell'esaminare la questione relativa alla dichiarazione di cessazione dell'attività da parte del gestore di un locale, ritiene

che soltanto dopo che il proprietario ne ha dichiarato la cessazione, all'intervenuta risoluzione del contratto di gestione già in atto, il soggetto richiedente può inoltrare la Scia per l'avvio di una nuova attività nel medesimo locale. Sulla specifica questione era già intervenuto il Consiglio di Stato il quale, per una fattispecie simile, con la sentenza 771/1994, aveva affermato che la disponibilità del locale costituisce un elemento



indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio, fermo restando che ciò che conta non è la disponibilità giuridica, ma quella relativa alla materiale detenzione del bene da parte di colui che intende avviare l'attività. In caso contrario si determinerebbe «una indebita ingerenza del Comune in una lite privata».

**ARTIGIANI E TAVOLINI.** La produzione di pizza, focacce e simili è riconducibile all'attività di produzione di pane e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del dl 223/2006 è ammesso il consumo sul posto, alle stesse condizioni degli esercizi di vicinato che, afferma il parere 230596 dell'8 novembre 2012, devono utilizzare arredi che non possono coincidere con le attrezzature utilizzate negli

esercizi di somministrazione, ovvero tavoli e sedie. In sostanza, sono ammessi soltanto piani d'appoggio. In senso opposto, per un caso del tutto analogo, si è espresso il Garante antitrust che nel parere inviato al Comune di Lucca e pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 51/2012, ha ricordato che «non solo il dl 138/2011 (conv. legge 148/2011) ha espressamente previsto il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato», ma «ancora più recentemente, il dl 201/2011, ha previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario». Che nel caso in questione sembrerebbero non sussistere.

**TABACCHI E ALIMENTARI.** L'essere titolare di una rivendita di generi di monopolio che commercializza anche pastigliaggi non consente di acquisire la professionalità necessaria per poter vendere prodotti appartenenti al settore alimentare. Ciò in quanto per la vendita dei prodotti appartenenti alla tabella speciale non è richiesto il possesso del requisito professionale, obbligatorio, invece, per le altre attività commerciali al dettaglio inerenti al settore merceologico alimentare. E quanto afferma la risoluzione 230607 dell'8 novembre 2012.